



sentenza 245/2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE**

composta dai seguenti magistrati:

**Dr.ssa Luisa MOTOLESE**

**Presidente**

**Dr. Antonio D'AMATO**

**Consigliere (relatore)**

**Dr. Andrea LIBERATI**

**Consigliere**

ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

nel giudizio di opposizione ex art. art. 142 del CGC iscritto al n. 22685

del registro di Segreteria, avverso il decreto n. 47/2020 emanato dal

Giudice monocratico nel giudizio per resa di conto n. 22535, promosso

dalla soc. "Andreani Tributi srl" - c. f 01412920439 - con sede legale a

Macerata in Via Cluentina 33/D, in persona del legale rappresentante

in carica sig. Andreani Nazareno presidente del C.d.A., rappresentata

e difesa dall'avv. Alberto Tasso del foro di Macerata - c. f. TSS LRT

66D22 T156P - e dell'avv. Franco Carile del foro di Ancona - c. f. CRL

FNC 42C22 G479P - congiuntamente e disgiuntamente tra loro, con

procura in calce al ricorso, con domicilio eletto presso gli indirizzi pec

dei difensori che di seguito si indicano: avvalbertotasso@puntopec.it,

franco.carile@pec-ordineavvocatiancona.it;

**VISTO** il ricorso introduttivo del giudizio;

**ESAMINATI** gli atti e i documenti di causa;

**VISTE** le ordinanze di questa Sezione n. 57/2020 e n. 131/2020;

UDITI nell'udienza del 12 maggio 2021, con l'assistenza del Segretario dr. Matteo Quattrini, il Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Mariacconcetta Pretara e l'avv. Alberto Tasso per la ricorrente.

### FATTO

I. La società ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione, ha chiesto la revoca e/o l'annullamento del decreto n. 47/2020 del Giudice monocratico (giudizio 22535) che ha disposto, ex art. 141 Codice di giustizia contabile:

a) la compilazione d'ufficio dei conti giudiziali relativi al periodo 14/10-31/12 esercizio finanziario 2015 ed all'esercizio finanziario 2016;

b) la sanzione pecuniaria a carico della Andreani Tributi s.r.l. ed in favore del Comune di Servigliano di una somma di denaro pari al 5% dei compensi al netto dell'IVA.

A tanto si era determinato il Giudice monocratico ritenendo che la Andreani Tributi s.r.l. rivestisse la qualifica di agente contabile del Comune di Servigliano, in quanto ne avrebbe assunto i servizi di accertamento dei tributi e della riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune tramite ingiunzione fiscale.

La "Andreani Tributi s.r.l." ha contestato tale qualificazione sostenendo che non vi sia stato alcun maneggio di danaro per conto del Comune di Servigliano, ma unicamente una attività di mero supporto tecnico delle relative attività di accertamento e riscossione svolte direttamente dal Comune.

II. Venuto il giudizio all'udienza di discussione del 23 settembre 2020,

la Procura ha prodotto un elenco degli affidamenti operati dal Comune di Servigliano in favore dell'Andreani tributi srl, da cui risultavano i seguenti due affidamenti:

a) per il servizio di accertamento tributi dal 01/01/2015 al 31/12/2015;

b) per il servizio supporto tributi dal 01/01/2018 al 31/12/2020;

I documenti depositati in sede di opposizione si riferivano al servizio di accertamento tributi che la società svolgeva nel 2015 (come sembrerebbe emergere dalla determinazione n. 82/2015 del Responsabile del I Settore, che aveva affidato alla ditta la riscossione coattiva delle entrate tributarie).

Il Collegio, ritenendo che tale affidamento fosse oggettivamente diverso da quello a cui faceva riferimento la "Andreani Tributi srl" nel proprio ricorso e di cui all'offerta prodotta in giudizio (n. trattativa 672312) avente ad oggetto il servizio supporto tecnico alla gestione ordinaria IMU e il servizio di front-office e lampade votive, all'udienza del 23 settembre 2020, pronunciava l'Ordinanza n. 57/2020 con cui disponeva un adempimento istruttorio finalizzato a:

- verificare gli esatti termini dell'affidamento diretto del 2015 per il servizio di accertamento tributi in favore dell'Andreani Tributi srl, mediante l'acquisizione di apposita relazione corredata da tutta la documentazione amministrativa;

- acquisire informazioni utili a chiarire se l'Andreani Tributi srl abbia provveduto, nel periodo considerato, ad emettere atti di ingiunzione fiscale, nonché se abbia effettuato attività di

	accertamento, riscossione e maneggio denaro per conto del	
	Comune di Servigliano;	
	delegando il Comune di Servigliano, per il tramite del Segretario	
	Generale, come consentito dall'art. 94, co. 2, del Codice di Giustizia	
	contabile, assegnando il termine di 45 giorni dalla comunicazione	
	dell'Ordinanza per l'adempimento.	
	Con nota n. 7885 del 16 novembre 2020, il Segretario Generale	
	comunicava di essere in isolamento fiduciario dal 28 di ottobre (come	
	da certificato allegato), chiedendo, pertanto, un nuovo termine per	
	adempiere all'incombente istruttorio disposto con l'Ordinanza n.	
	57/2020.	
	Con Ordinanza n. 131/2020, questa Sezione accoglieva la richiesta,	
	assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza	
	per l'adempimento, onerando la parte più diligente di chiedere la	
	fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio,	
	entro 30 giorni dalla data in cui la segreteria avrebbe comunicato	
	l'avvenuto adempimento del disposto incombenente istruttorio.	
	Il Segretario Generale del Comune di Servigliano trasmetteva in data	
	19 gennaio 2021 gli esiti dell'adempimento istruttorio richiesto.	
	In data 3 febbraio 2021 veniva depositata l'istanza di fissazione di	
	udienza avanzata dalla Procura Regionale, cui seguiva il decreto di	
	fissazione per l'odierna udienza.	
	<b>2.</b> Alla pubblica udienza del 12 maggio, sentito il relatore, il Pubblico	
	Ministero si è riportato alle proprie conclusioni, mentre l'avv. Tasso	
	ha chiesto l'accoglimento del ricorso.	

Il tutto come da verbale di udienza.

All'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

**1.** Con il ricorso in opposizione in epigrafe, la soc. "Andreani Tributi srl" ha chiesto la revoca e/o l'annullamento del decreto n. 47/2020 emanato dal Giudice monocratico nel giudizio per resa di conto n. 22535, con il quale era stato disposto, ex art. 141 Codice di giustizia contabile, la compilazione d'ufficio dei conti giudiziali relativi al periodo 14/10-31/12 esercizio finanziario 2015 ed all'esercizio finanziario 2016, nonché la sanzione pecuniaria a carico della Andreani Tributi s.r.l. ed in favore del Comune di Servigliano di una somma di denaro pari al 5% dei compensi al netto dell'IVA.

**1.2** Al riguardo, la "Andreani Tributi srl" ha sostenuto nel ricorso introduttivo di non aver avuto "maneggio" di denaro del Comune di Servigliano, né nel contratto di appalto conferitole vi era l'obbligo di rendicontazione di danari del Comune in quanto affluivano direttamente in c/c dedicato al Comune medesimo.

Pertanto, a giudizio della ricorrente, l'attività di supporto tecnico svolta in favore del Comune di Servigliano non sarebbe sufficiente ad integrare la figura dell'agente contabile, perché non vi è stata spendita del nome della medesima nelle attività di supporto, giuridicamente riferibili al solo Comune di Servigliano.

**2.** Il ricorso in opposizione è fondato e va accolto alla luce della documentazione versata in atti.

**2.1** La disamina degli atti presenti nel fascicolo (acquisiti anche a

seguito dell'ulteriore fase istruttoria disposta dal Collegio) non offre dubbio alcuno sulla circostanza che la società ricorrente non possa considerarsi un agente contabile.

Emerge dagli atti del giudizio che l'attività svolta dalla ricorrente in favore del Comune di Servigliano è consistita unicamente in un'attività di supporto nelle fasi dell'accertamento dell'ICI, IMU, TARSU, TARES e TARI, nonché della riscossione dell'entrate tributarie e ingiunzione fiscale.

Tanto è reso evidente da quanto riportato nella determina n. 82/2015, laddove, nella relativa parte dispositiva, si legge che l'oggetto dell'affidamento in favore della "Andreani tributi srl" riguarda "*.... Il servizio di supporto tecnico all'Ufficio tributi per l'accertamento ICI-IMU-TARSU-TARES-TARI e la riscossione coattiva delle entrate tributarie, tramite ingiunzione fiscale....*".

Inoltre, con la determina del Responsabile del 1<sup>^</sup> Settore (Affari Generali e Istituzionali) n. 125 del 5 novembre 2018, a seguito del collocamento in quiescenza del Responsabile dell'ufficio Tributi, veniva disposto un nuovo affidamento in favore della "Andreani Tributi srl" sino al 31.12.2019, finalizzato all'acquisizione del "*....servizio di supporto alla gestione ordinaria IUC. IMU, TARI, TASI e servizio front office nonché di lampade votive...*".

Orbene, anche per tale incarico l'oggetto del servizio era sicuramente il fornire attività di supporto agli Uffici comunali nella relativa gestione, senza che la ricorrente avesse alcun compito "operativo" a cui potesse conseguire la riscossione o il maneggio di pubblico

denaro.

Peraltro, dalla documentazione acquisita, emerge chiaramente come neanche sul lato della riscossione la ricorrente avesse compiti operativi diretti, posto che i versamenti confluivano su un conto corrente dedicato del Comune di Servigliano, sia per effetto di ingiunzioni, sia per effetto di atti di accertamento.

**2.3** Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio è nella convinzione che la società ricorrente non possa ritenersi un agente contabile, posto che, in base alle disposizioni di legge regolanti la materia, le attività dispiegate negli affidamenti di cui si argomenta non hanno quelle caratteristiche oggettive affinché quella qualificazione giuridica possa dirsi determinata in capo alla ricorrente.

Appare utile rammentare che l'art. 178 r.d. 827/1924 qualifica come agenti contabili:

a) gli agenti che, con qualsiasi titolo, sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna Amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'Amministrazione stessa;

b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all'Amministrazione o le altre delle quali questo diventa debitore, seguono i pagamenti delle spese per conto dell'Amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati;

c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro;

d) gli impiegati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato

speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;

e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'Amministrazione.

In particolare, ai fini del riconoscimento della qualifica di agente contabile, assoggettato al regime del giudizio di conto, è requisito indispensabile il maneggio di pubblico denaro quale entrata dello Stato, degli enti pubblici, degli enti locali o di soggetti privati, indipendentemente dal titolo giuridico in forza del quale tale maneggio sia compiuto (Cass. Sez. Un. n. 14891/2010 e n. 13330/2010).

Tanto considerato, il Collegio ritiene che la "Andreani tributi srl" non possa essere considerata un agente contabile nella vicenda per cui è giudizio, per effetto del dirimente rilievo che la stessa non ha avuto alcun maneggio di denaro pubblico, essendo la sua attività in favore del Comune di Servigliano caratterizzata da strumentalità e supporto nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate pubbliche di prima detto.

E' del tutto evidente, quindi, che la ricorrente non può essere destinataria dell'obbligo di resa dei conti giudiziali relativi al periodo 14/10-31/12 esercizio finanziario 2015 ed all'esercizio finanziario 2016, per difetto di legittimazione passiva, a cui consegue, evidentemente, l'annullamento del decreto n. decreto n. 47/2020 del Giudice monocratico.



3. In considerazione della domanda della Procura e della complessità del giudizio non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

**PQM**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso in opposizione indicato in epigrafe, accertando il difetto di legittimazione passiva della società "Andreani Tributi srl";
- dispone l'annullamento del Decreto n. 47/2020 emesso dal Giudice designato.

Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 12 maggio 2021.

Il relatore

Il Presidente

(Antonio D'Amato)

(Luisa Motolese)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26-05-2021  
P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA  
Dott. Matteo Quattrini  
Firmato digitalmente